



## COMUNICATO STAMPA n. 65/26

Lussemburgo, 23 aprile 2026

Conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-683/24 | Spielerschutz Sigma

### **Giochi d'azzardo: secondo l'avvocato generale Emiliou, è irricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale presentata da un giudice austriaco in merito a una nuova disposizione della legge maltese sul gioco d'azzardo**

*Tuttavia, se la Corte dovesse adottare un orientamento diverso, egli propone di considerare contraria al diritto dell'Unione europea una disposizione del genere, che mira ad impedire il riconoscimento e l'esecuzione di determinate decisioni straniere contro operatori di giochi d'azzardo titolari di una licenza maltese.*

Nel giugno 2023 Malta ha introdotto una nuova disposizione nella legge maltese sul gioco d'azzardo attraverso un emendamento presentato in Parlamento come «Bill 55» (disegno di legge 55) <sup>1</sup>. Ai sensi di tale disposizione <sup>2</sup>, i giudici maltesi, per motivi di ordine pubblico, devono rifiutare di riconoscere e/o eseguire a Malta qualsiasi decisione straniera che, in sostanza: i) accolga una domanda giudiziaria contro operatori di giochi d'azzardo con licenza maltese; ii) sia basata sull'illiceità dei servizi forniti da tali operatori in uno Stato membro <sup>3</sup>; laddove iii) tali servizi erano leciti ai sensi del diritto maltese.

Un giudice austriaco ha chiesto alla Corte di giustizia se una disposizione del genere sia compatibile con il diritto dell'Unione europea, più precisamente con le norme del regolamento Bruxelles I *bis* <sup>4</sup> relative al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni. Il giudice austriaco è chiamato a determinare la responsabilità di un legale che ha redatto un parere, proprio su tale questione di compatibilità <sup>5</sup>, per conto di una società che finanzia le istanze dei consumatori che intendono recuperare le puntate effettuate presso operatori maltesi di giochi d'azzardo online.

**Nelle conclusioni presentate in data odierna, l'avvocato generale Nicholas Emiliou è del parere che la domanda di pronuncia pregiudiziale sia irricevibile**, in quanto, ai fini della soluzione della controversia pendente dinanzi al giudice austriaco, la risposta alle questioni pregiudiziali non risulta necessaria. Infatti, la questione centrale non è se la nuova disposizione della legge maltese sul gioco d'azzardo sia, di fatto, compatibile con il diritto dell'Unione, ma piuttosto se la valutazione del legale sia stata eseguita con la dovuta diligenza al momento in cui è stata fatta.

Tale valutazione è disciplinata dal diritto nazionale e comporta solitamente un confronto con la condotta che ci si aspetterebbe da un membro della professione legale ragionevolmente prudente e ben informato. Ciò che conta, in tale contesto, non è se il parere si riveli in definitiva corretto, ma se fosse ragionevolmente difendibile alla luce del quadro giuridico e delle informazioni disponibili all'epoca. Una valutazione del genere esula dall'ambito delle competenze della Corte in materia di pronunce pregiudiziali. La Corte può interpretare il diritto dell'Unione, ma non può stabilire se un determinato parere giuridico sia plausibile o adottato con la dovuta diligenza <sup>6</sup>.

**Pertanto, secondo l'avvocato generale Emiliou, la Corte non dovrebbe rispondere alle questioni sottoposte. Tuttavia, nell'ipotesi in cui la Corte adottasse un orientamento diverso, e per ragioni di completezza, affronta il merito delle questioni.**

**A suo avviso, un provvedimento nazionale come la nuova disposizione in questione della legge maltese sul**

**gioco d'azzardo è manifestamente incompatibile con le norme che disciplinano il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni previste dal regolamento Bruxelles I bis.**

Ai sensi di tale regolamento, **le decisioni dei giudici degli Stati membri che accolgono le istanze di rimborso dei giocatori nei confronti degli operatori maltesi di giochi d'azzardo online, in linea di principio, devono essere riconosciute ed eseguite in tutti gli altri Stati membri, compresa Malta.**

Secondo l'avvocato generale, **Malta non può validamente invocare, per giustificare una simile disposizione, la clausola dell'«ordine pubblico» prevista dal regolamento Bruxelles I bis, unitamente all'argomento secondo cui le decisioni oggetto della nuova disposizione della legge maltese sul gioco d'azzardo sarebbero contrarie alla libera prestazione dei servizi.**

Infatti, in termini generali, i giudici di uno Stato membro non possono rifiutare il riconoscimento di una decisione pronunciata in un altro Stato membro, sulla base di tale clausola di «ordine pubblico», solamente perché ritengono che il diritto dell'Unione – compresa la libera prestazione dei servizi – sia stato applicato in modo errato in tale decisione. Le questioni di merito del diritto dell'Unione non possono essere riesaminate nella fase del riconoscimento e dell'esecuzione, dinanzi ai giudici dello Stato membro richiesto, sulla base di tale clausola.

Inoltre, il legislatore maltese non poteva legittimamente procedere, in maniera astratta e generica, come fa la nuova disposizione della legge maltese sul gioco d'azzardo, partendo dal presupposto che qualsiasi decisione in materia civile e commerciale che consideri illegali in uno Stato membro i servizi forniti da un operatore titolare di una licenza maltese – nonostante il fatto che tali servizi siano leciti ai sensi del diritto maltese – sia necessariamente incompatibile con la libera prestazione dei servizi.

Infatti, la disposizione in questione sembra fondarsi su un'interpretazione particolarmente ampia della libera prestazione dei servizi. Secondo tale interpretazione, gli operatori titolari di una licenza maltese per i giochi d'azzardo avrebbero il diritto di fornire i propri servizi liberamente e legalmente in tutta l'Unione, purché rispettino la legge maltese. Tale interpretazione è stata tuttavia sistematicamente respinta dalla Corte.

Infatti, gli Stati membri, in linea di principio, possono applicare la loro rispettiva normativa in materia di giochi d'azzardo anche agli operatori che forniscono servizi ai consumatori nel loro territorio da un altro Stato membro, come Malta. Il principio del «paese d'origine» non si applica nel settore del gioco d'azzardo online. Peraltro, **allo stato attuale del diritto dell'Unione, gli Stati membri non sono tenuti a riconoscere le licenze per il gioco d'azzardo rilasciate da altri Stati membri. Di conseguenza, una licenza maltese di gioco d'azzardo è, in linea di principio, valida solo a Malta** e, se del caso, negli Stati membri che scelgono di riconoscere licenze del genere.

Pertanto, **di norma, gli altri Stati membri hanno il diritto di applicare le rispettive leggi sul gioco d'azzardo agli operatori autorizzati a Malta** <sup>7</sup>. **Si presenteranno dunque inevitabilmente situazioni in cui i servizi forniti da un operatore di gioco in possesso di una licenza maltese** <sup>8</sup> **siano illegali in uno Stato membro pur essendo leciti ai sensi del diritto maltese – senza che tale disparità, di per sé, sia in contrasto con le norme dell'Unione europea sulla libera prestazione dei servizi.**

**Infine, l'avvocato generale osserva che la nuova disposizione della legge maltese sul gioco d'azzardo** in questione manifesta una natura intrinsecamente protettiva. Essa **è volta a proteggere un settore, che lo stesso governo maltese definisce «essenziale» per l'economia nazionale**, dalle conseguenze finanziarie potenzialmente rilevanti che potrebbero derivare qualora gli operatori interessati fossero tenuti a soddisfare le istanze dei giocatori coinvolti. Tali richieste potrebbero, inoltre, avere ripercussioni più ampie sul settore e, in ultima analisi, un impatto sull'occupazione e sul gettito pubblico a Malta. Tuttavia, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, il fatto che l'esecuzione di determinate decisioni possa comportare gravi conseguenze economiche per un operatore nazionale, un settore o persino lo Stato membro interessato non giustifica il ricorso alla clausola di «ordine pubblico».

**IMPORTANTE:** Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Luca Costanzo ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della lettura delle conclusioni sono disponibili su [«Europe by Satellite»](#) ☎ (+32) 2 2964106.

Restate in contatto!



<sup>1</sup> L'emendamento, comunemente denominato «disegno di legge 55», è stato introdotto dal disegno di legge 55 del 2023, presentato in Parlamento il 24 aprile e convertito in legge nel giugno 2023 [Legge XXI del 2023 – Legge sul gioco d'azzardo (emendamento) del 2023]. Esso ha introdotto l'articolo 56A (la disposizione in questione) nella legge maltese sul gioco d'azzardo.

<sup>2</sup> Fatta salva qualsiasi disposizione del Codice di procedura civile o di altre leggi.

<sup>3</sup> In generale o in relazione a un particolare gioco d'azzardo.

<sup>4</sup> [Regolamento \(UE\) n. 1215/2012](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

<sup>5</sup> Il legale è giunto alla conclusione che la nuova disposizione della legge maltese sul gioco d'azzardo era manifestamente contraria al diritto dell'Unione europea e, quindi, non poteva in alcun modo essere applicata dai giudici maltesi. Nel parere si precisava inoltre che, ai sensi del regolamento Bruxelles I bis, i procedimenti di esecuzione a Malta avrebbero dovuto concludersi, in primo grado, entro sei mesi. Basandosi su tale parere, la società ha continuato a finanziare il procedimento giudiziario in questione in Austria. Tuttavia, alcune settimane dopo, un giudice maltese ha rifiutato, sulla base della nuova disposizione, di concedere il riconoscimento e l'esecuzione in procedimenti finanziati da tale società.

<sup>6</sup> L'avvocato generale riconosce che le risposte della Corte potrebbero rivestire un certo interesse per il giudice austriaco. Tuttavia, non gli consentirebbero di trarre conclusioni giuridicamente vincolanti per risolvere la controversia. Al massimo, costituirebbero elementi di cui tale giudice potrebbe tenere conto, qualora lo ritenesse opportuno. Date tali circostanze, il nesso tra le disposizioni del diritto dell'Unione in questione e la controversia nel procedimento principale è troppo incerto e indiretto per giustificare il requisito della necessità.

<sup>7</sup> Essi possono imporre a tali operatori di rispettare le norme nazionali che disciplinano, a seconda dei casi, i monopoli, i requisiti in materia di licenze e altri vincoli normativi. Possono anche scegliere di vietare del tutto determinati giochi di fortuna o di regolamentarli in modo significativamente diverso dall'approccio adottato a Malta.

<sup>8</sup> Oppure uno specifico gioco di fortuna da esso offerto.